

Roberto **GAROFOLI** - Maria **IANNONE** - Ettore **BATTELLI**

# **CODICE CIVILE**

**ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA**

**XVI edizione  
2023**

 **Neldiritto  
Editore**

direttamente intervenuto tra costui e la controparte. ■ *Cass.*, 6 novembre 1978, n. 5056

## Art. 10 Abuso dell'immagine altrui

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni [2056, 2059] <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Per la tutela del ritratto nella disciplina del diritto d'autore, vedi art. 96 ss., l. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

**SOMMARIO** ■ 1. Condizioni di liceità della pubblicazione dell'immagine altrui. ■ 1.1. Consenso espresso o tacito del titolare. ■ 2. Pubblicazione abusiva. ■ 2.1. Tutela risarcitoria. ■ 2.2. Legittimazione ad agire. ■ 3. Oggetto della tutela. Immagine visiva. ■ 4. Diritto alla riservatezza. ■ 4.1. Diritto all'oblio. ■ 5. Diritto all'identità personale.

■ 1. Condizioni di liceità della pubblicazione dell'immagine altrui.

La divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta. ■ *Cass.*, 25 gennaio 2023, n. 2305

L'esimente prevista dall'art. 97 della l. n. 633 del 1941, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi. ■ *Cass.*, 16 giugno 2022, n. 19515

L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento. ■ *Cass.*, 19 febbraio 2021, n. 4477

La pubblicazione dell'immagine di un minore in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, è legittima, in quanto aderente alle fattispecie normative di cui all'art. 97 della l. n. 633 del 1941, se l'immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità. ■ *Cass.*, 13 maggio 2020, n. 8880

Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, nonché del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003. ■ *Cass.*, 9 luglio 2018, n. 18006

La nozione di "dato personale" contempla qualsiasi informazione che consenta di identificare, anche indirettamente, una determinata persona fisica e ricomprende pure i "dati

identificativi", quali il nome, il cognome e l'indirizzo di posta elettronica, i quali sono dati personali che permettono la detta identificazione direttamente. Da ciò consegue che anche per utilizzare questi ultimi dati è prescritta la previa informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. "codice della privacy") ai fini dell'acquisizione del consenso degli interessati all'impiego dei dati di loro pertinenza. ■ *Cass.*, 5 luglio 2018, n. 17665

La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali. ■ *Cass.*, 18 novembre 2016, n. 23469

Integra violazione del Codice della Privacy la riproduzione in un servizio giornalistico dei dettagli anatomici delle ferite mortali riportate da un personaggio pubblico, poiché volti a suscitare una morbosa attenzione verso i particolari dell'evento, in violazione del principio di essenzialità dell'informazione e lesivo del diritto primario della dignità della persona umana. Ne consegue la legittimità del provvedimento inibitorio emesso dal Garante per la protezione dei dati personali. ■ *Cass.*, 16 aprile 2015, n. 7755

La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta contenenza). La valutazione in concreto della sussistenza di tali elementi è un potere spettante al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua ed immune da vizi logici. ■ *Cass.*, 27 gennaio 2015, n. 1435

■ 1.1. Consenso espresso o tacito del titolare.  
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine ma soltanto l'esercizio di tale diritto, sicché, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed è sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo. ■ *Cass.*, 29 gennaio 2016, n. 1748

■ 2. Pubblicazione abusiva.  
L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941

sul diritto d'autore, è **abusiva** non soltanto **quando avvenga senza il consenso** della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, **l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima**. ■ *Cass.*, 27 agosto 2015, n. 17211

In materia di tutela dell'immagine, **la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata**, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine ma priva dei numeri identificativi propri di queste, **non costituisce immagine di persona in "stato di detenzione"**, con la conseguenza che per la liceità della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del codice deontologico dei giornalisti richiamate dall'art. 12 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando che la diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine di persona cui è attribuito un reato, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, è essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca, in relazione all'interesse pubblico alla identificazione del soggetto, purché sia rispettosa degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza. ■ *Cass.*, 9 gennaio 2014, n. 194

#### ■ 2.1. Tutela risarcitoria.

**Il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione**, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. Parimenti, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. ■ *Cass.*, 30 gennaio 2023, n. 2685

**L'illecita pubblicazione dell'immagine della persona non nota dà luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale**, il quale, ove non sia possibile dimostrare specifiche voci di pregiudizio, può essere **quantificato nella somma corrispondente al compenso che il danneggiato avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione**, equitativamente determinata con riguardo al vantaggio economico conseguito dall'autore della pubblicazione e ad ogni altra circostanza utile, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma 2, della l. n. 633 del 1941. ■ *Cass.*, 12 aprile 2022, n. 11768

Nel caso di **illecita messa in onda dell'immagine di una persona non nota in una trasmissione televisiva priva di fini commerciali, pubblicitari o di intrattenimento, non è configurabile il danno patrimoniale da lesione del diritto all'immagine**, dal momento che il danneggiato non avrebbe potuto ottenere, in concreto, alcun compenso come corrispettivo della diffusione della sua immagine. ■ *Cass.*, 12 aprile 2022, n. 11768

**Dall'espressa volontà di vietare la pubblicazione di foto relative alla propria vita privata**, riferita ad un soggetto molto conosciuto (nella specie un notissimo attore) **non discende l'abbandono del diritto all'immagine** che ben può essere esercitato, per un verso, mediante la facoltà, protratta per il tempo ritenuto necessario, di non pubblicare determinate fotografie, senza che ciò comporti alcun effetto ablativo e, per altro verso, mediante la scelta di non sfruttare economicamente i propri dati personali, perché lo sfruttamento può risultare lesivo, in prospettiva, del bene protetto. **Ne consegue che, nell'ipotesi di plurime violazioni di legge dovute alla pubblicazione e divulgazione di fotografie in dispregio del divieto, non può escludersi il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che ben può essere determinato in via equitativa**. ■ *Cass.*, 23 gennaio 2019, n. 1875

Anche se il **contratto di sponsorizzazione** si caratterizza per essere un rapporto di natura fiduciaria, **a fini risarcitori non è sufficiente che la società sponsorizzata richiami generici**

doveri di correttezza e buona fede, **ma deve addurre la specifica prova del danno all'immagine subito** ossia l'effettiva sussistenza ed entità delle sue perdite di profitti e soprattutto il nesso causale fra dette perdite e le vicende che hanno condotto al preteso inadempimento. ■ *Cass.*, 8 aprile 2014, n. 8153

#### ■ 2.2. Legittimazione ad agire.

**Per la tutela del diritto all'immagine e al nome è legittimato ad agire il solo titolare del diritto**, e non anche una società commerciale che presenti, come ditta e come marchio, il patronimico della persona fisica lesa, salvo che la società sia stata investita del potere di esercitare tali diritti. ■ *Cass.*, 6 febbraio 1993, n. 1503

#### ■ 3. Oggetto della tutela. Immagine visiva.

**La percepibilità *ictu oculi*, da parte dei terzi, della condizione di handicap di una persona non può considerarsi circostanza o fatto reso noto direttamente dall'interessato o attraverso un comportamento di questi in pubblico e, conseguentemente, non è applicabile in siffatta ipotesi la disciplina dettata dall'art. 137 del d.lgs. n. 196/2003**. ■ *Cass.*, 25 novembre 2014, n. 24986

#### ■ 4. Diritto alla riservatezza.

**In tema di dati personali, la legittimità del trattamento presuppone un consenso validamente prestato in modo espresso, libero e specifico, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato**. Tale principio rileva e prevale anche in un rapporto di natura associativa, nel quale un trattamento non può ritenersi giustificato da un consenso espresso nel contesto di maggioranze necessarie ad approvare deliberati assembleari. ■ *Cass.*, 1 giugno 2022, n. 17911

**L'installazione di un impianto di videosorveglianza in un esercizio commerciale costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto di previa informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, la quale va resa agli interessati prima del loro ingresso nell'area videosorvegliata, mediante supporto collocato fuori del raggio d'azione delle telecamere che raccolgono le immagini e danno inizio al trattamento**. ■ *Cass.*, 5 luglio 2016, n. 13663

#### ■ 4.1. Diritto all'oblio.

L'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), **deve essere interpretato nel senso che: nell'ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della CDFUE, da un lato, e quelli di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall'altro, ai fini dell'esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l'eliminazione, dall'elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell'esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un'azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto**. L'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: nell'ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, da un lato, e quelli di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, dall'altro, ai fini dell'esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l'eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei